

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL DECRETO N. 9525/2022 EMESSO DAL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE IV DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO - R.G.N. 1776/2022

La Dott.ssa Vanessa Gallo, c.f. GLLVSS96C61D086Q, nata il 21/03/1996, residente a Cellara (CS), Via Vittorio Emanuele n. 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra La Valle (C.F. LVLLSN69A57D086J - pec: *avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it* - fax 0984.1801490) e Valeria Lepore (C.F. LPRVLR83R51Z112F - pec: *avv.valerialepore@pec.giuffre.it* - fax: 0984.1801490), entrambi del foro di Cosenza, con con Studio in Cosenza alla Via Enrico De Nicola n. 40, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alessandra La Valle la quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: *avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it*

AVVISA

che con decreto del Tar Lazio, Roma, sez. IV, pubblicato in data 28 novembre 2022, n. 9525/2022, è stata autorizzata “*l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica*” con le modalità ivi indicate e con le prescrizioni appresso elencate in ordine alle quali si precisa che:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione IV) - N.R.G. 1776/2022.

2. Nome di parte ricorrente:

Dott.ssa Vanessa Gallo (GLLVSS96C61D086Q) nata a Cosenza il 21.03.1996 e residente in Cellara, Via Vittorio Emanuele II, n.16 (Cs).

Parti intimare:

- Ministero della Giustizia;
- Formez PA;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- Ministero dell’Interno;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

- Ministero per la Pubblica Amministrazione;

– Commissione interministeriale Ripam,

non costituiti in giudizio;

– Valeria Madeo;

– Flavia Perrone,

controinteressati non costituite in giudizio.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso:

il ricorso è stato proposto per l'annullamento

- della graduatoria dei “vincitori” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all’Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia, profilo giuridico presso il Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro per n. 304 unità, di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui non include la ricorrente;

- della graduatoria dei “vincitori e idonei” del Concorso stesso, nella parte in cui non include la ricorrente;

- dei verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi – afferenti alla valutazione dei titoli – nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punti 2 per i concorrenti in possesso della c.d. “laurea specialistica” e/o nella parte in cui non prevedono l’attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. “laurea magistrale”;

- degli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi;

- ove occorra ed in via subordinata, ossia ove altrimenti interpretabile e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021) nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di punti 2 integrativi in favore dei candidati che siano in possesso della c.d. “laurea specialistica” e non in favore di quelli che siano in possesso della c.d. “laurea magistrale”, quale proseguimento della laurea triennale (titolo di accesso per la partecipazione al Concorso);

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati;

e per l’accertamento

- del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione dei titoli valutabili e, di conseguenza, ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del Concorso e, in subordine, in quella degli idonei con diverso punteggio rispetto a quello attuale; con conseguente condanna delle competenti Amministrazioni intimare all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.

I motivi del ricorso di seguito sintetizzati:

Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000, del D.M. 22. ottobre 2004 n. 270, nonché del D.I. 9 luglio 2009 e relativa tabella. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 241/1990 e dell'art. 1 D.P.R. 487/1994. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Eccesso di potere. violazione del principio di ragionevolezza, logicità, correttezza, imparzialità, uguaglianza e proporzionalità. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta derivanti dalla mancata attribuzione alla parte ricorrente dei 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso.

A supporto è stato richiamato il principio secondo cui *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'irragionevole e illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022);

4. Indicazione dei controinteressati:

I soggetti controinteressati sono quelli di cui alla «*Graduatoria vincitori profilo GIURI_ECO. Distretto della Corte d'appello di Catanzaro*», pubblicata con riferimento al «*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo*» in data 14 gennaio 2022 e successive modifiche ed integrazioni, con un punteggio superiore o pari a quello della ricorrente;

5. Indicazioni svolgimento del processo:

Lo svolgimento del processo in oggetto può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. Indicazione decreto che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami:

Decreto N. 9525/2022 Tar Lazio, sez. IV, sul ricorso N. 1776/2022, con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA –

RICORSO

*Nell'interesse della **Dott.ssa Vanessa Gallo**, c.f. GLLVSS96C61D086Q, nata il 21/03/1996, residente a Cellara (CS), Via Vittorio Emanuele n. 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Alessandra La Valle** (C.F. LVLLSN69A57D086J - pec: avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it – fax 0984.1801490) e **Valeria Lepore** (C.F. VLRLPR83R51Z112F - pec: avv.valerialepore@pec.giuffre.it - fax: 0984.1801490), entrambi del foro di Cosenza, con Studio in Cosenza alla Via Enrico De Nicola n. 40, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alessandra La Valle la quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it, dichiarando di volere espressamente ricevere allo stesso indirizzo PEC, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.16 e 16- sexies D.L. 179/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, eventuali notifiche o comunicazioni di cancelleria.*

- ricorrente –

CONTRO

***Ministero della Giustizia**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

***Commissione interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante pro tempore; indirizzo PEC: protocollo@pec.formez.it, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

***Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

***Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

***Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;*

Formez PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo PEC primario risultante da pubblico elenco IPA: protocollo@pec.formez.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, PEC risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti –

NONCHÉ

Madeo Valeria, (C.F. MDAVLR88S48H579S), nata a Rossano (CS) l'8.11.1988, candidata collocata al posto n. 302, con punti 27 della graduatoria dei vincitori ed idonei, profilo GIURI presso il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, inerente il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia", PEC risultante da REGINDE valeriamadeo@pec.it, il quale sarebbe scavalcato dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda in quanto la medesima conseguirebbe punti 27.725 con collocamento in graduatoria al 297° posto;

Perrone Flavia, (C.F. PRRFLV87A63D086V) nata il 23.01.1987, candidata idonea collocata al posto n. 310, con punti n. 27.5, della graduatoria dei vincitori ed idonei, profilo GIURI presso il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, inerente il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia", PEC risultante da REGINDE perroneflavia@pec.it, la quale sarebbe scavalcata dalla ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda in quanto la medesima conseguirebbe punti 27.725 con collocamento in graduatoria al 297° posto;

- controinteressati –

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie nonché emissione di decreto cautelare urgente inaudita altera parte.

- della graduatoria dei "vincitori" del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8.171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia", profilo giuridico presso il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro per n. 304 unità, di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati", (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021), adottata dalla

Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non include la ricorrente;

- della graduatoria dei “vincitori e idonei” del Concorso stesso, adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualficazione.formez.it in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non include la ricorrente;

- dei verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi – afferenti alla valutazione dei titoli -, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punti 2 per i concorrenti in possesso della c.d. “laurea specialistica” e/o nella parte in cui non prevedono l’attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. “laurea magistrale”;

- degli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi;

- ove occorra ed in via subordinata, ossia ove altrimenti interpretabile e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4[^] serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021) nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di punti 2 integrativi in favore dei candidati che siano in possesso della c.d. “laurea specialistica” e non in favore di quelli che siano in possesso della c.d. “laurea magistrale”, quale proseguimento della laurea triennale (titolo di accesso per la partecipazione al Concorso);

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati,

E PER L’ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione dei titoli valutabili e, di conseguenza, ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del Concorso e, in subordine, in quella degli idonei con diverso punteggio rispetto a quello attuale;

con conseguente condanna delle competenti Amministrazioni intimare all’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.

FATTO

In data 06.08.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva un “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”.

Il 19 agosto 2021 la Dott.ssa Vanessa Gallo presentava la propria candidatura al menzionato concorso pubblico, ai fini dell’ammissione allo stesso e relativamente ai 304 posti messi a bando presso il distretto della Corte d’Appello di Catanzaro.

Nella compilazione della suddetta domanda l’odierna ricorrente dichiarava quale titolo di studio la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01, conseguita in data 19 ottobre 2020 con votazione 105/110 (cfr. doc.1).

In data 3 dicembre 2021, a seguito delle prove digitali, venivano pubblicati, nell'area personale del portale Step One, gli esiti delle suddette prove e la ricorrente raggiungeva l'idoneità con il punteggio di 22.125 (cfr. doc.2).

Successivamente, in data 14 gennaio 2022, venivano pubblicate le graduatorie definitive dei vincitori e degli idonei, per i diversi distretti delle Corti di Appello, e la candidata si collocava al 398° posto nella graduatoria "Vincitori e Idonei profilo giuridico-economico. Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro", con il punteggio complessivo di 25.725, sommatoria del voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova scritta (cfr. doc.3).

Nella valutazione dei titoli veniva attribuito all'odierna ricorrente il solo punteggio relativo al voto di laurea, con riferimento al titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso, raddoppiato poiché conseguito non oltre 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, ai sensi della lettera a) del II comma dell'art. 6 del cennato Bando, ma non venivano conferiti gli ulteriori 2 punti aggiuntivi, ai sensi della lettera i) del medesimo Bando, previsti e riconosciuti per i titoli aggiuntivi alla laurea triennale.

Così facendo l'Amministrazione poneva in essere un'illegittima ed arbitraria equiparazione tra il corso di laurea triennale (L) da un lato e la laurea magistrale a ciclo unico (LM) dall'altro o, parimenti, poneva un'arbitraria ed illogica disparità di trattamento tra i candidati in possesso di titolo di laurea triennale e specialistica e quelli in possesso di laurea magistrale.

Tale condotta lede, gravemente, l'odierna ricorrente la quale, non vedendosi riconosciuto l'ulteriore punteggio di cui sopra (ovverosia i 2 punti aggiuntivi), non veniva collocata tra i vincitori o, comunque, in una posizione più favorevole rispetto a quella attuale nella graduatoria di merito, così da avere maggiori possibilità di subentrare ai vincitori rinunciataria ai sensi dell'art. 13, IV co, del bando.

In considerazione della suddetta violazione la Dott.ssa Vanessa Gallo, in data 21.01.2022, presentava istanza in autotutela per l'annullamento/revoca della graduatoria definitiva "Vincitori e Idonei profilo giuridico-economico. Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro", rimasta senza esito (cfr. doc.4).

** * * * **

Così sommariamente ricostruito il quadro fattuale che ha portato l'odierna ricorrente alla proposizione del presente ricorso, non resta che insistere per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli stessi, siccome illegittimi, con adozione dei conseguenti e necessari provvedimenti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

In estrema sintesi di quanto dedotto di seguito come illegittimo, irragionevole, discriminatorio e manifestamente ingiusto, oltre che in aperta violazione con disposizioni normative, qui si denuncia e lamenta l'errata ed arbitraria valutazione della laurea magistrale. Più in particolare, la ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo (2 punti) per l'ulteriore titolo

universitario, quale laurea magistrale (LM), in quanto titolo oggettivamente superiore a quello richiesto per l'accesso o, quantomeno, alla laurea triennale (L), con conseguente violazione di norme di legge e lesione di un interesse legittimo posto in capo alla medesima.

Si noti anche che, come ancora vedremo, tale violazione risulta aggravata dal fatto che sulla questione oggi discussa sussiste univoco orientamento giurisprudenziale. Difatti, sia per casi pressoché analoghi a quello qui in esame che per fattispecie identiche, i partecipanti ai relativi Concorsi hanno impugnato i Bandi di questi ultimi sulla scorta delle stesse motivazioni in diritto oggi eccepite, ottenendo esito a loro favorevole. Pertanto, ben avrebbero potuto le Parti resistenti, in autotutela, adottare tutti gli opportuni e necessari atti.

* * * * *

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 22.10.2004 N.270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E RELATIVA TABELLA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, LOGICITÀ, CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E PROPORZIONALITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come noto, “per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale” (cfr. Circolare Ministeriale n.6350 del 27.12.2000).

Equiparazione/equivalenza che viene ribadita anche nel Decreto Interministeriale del 9.07.2009 ove all'art. 1, testualmente, si legge: “I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (...)”.

Alla luce di quanto testé riportato, ne consegue che l'equivalenza/equiparazione, tra i vari titoli di studio, sussiste solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo, viceversa, ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Quanto detto trova esplicita conferma nel D.M. 270/2004. Più nello specifico, l'art. 3 del citato Decreto Ministeriale, derubricato “Titoli e corsi di studio” specifica che: “Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma

di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. **4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. (...).** **6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.**”

Non solo. A riprova della pregnante e sostanziale differenza tra la laurea triennale e la laurea magistrale soggiunge l'art. 3, III co, L. 247/2012, secondo cui “L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge”

Sul punto va, poi, richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: “il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore, e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica” (T.A.R., Lazio, Roma, sez. III, 02.97.2008, n. 6364).

Ed ancora. “le ipotesi di equipollenza ex lege costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica per cui non può farsi luogo a valutazioni di equipollenza sostanziale (...). non è consentito l'apprezzamento da parte della Commissione di concorso di un titolo accademico diverso, salvo che l'equipollenza sia stabilita da una norma di legge” (ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12.04.2021, n. 2351/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19.11.2019, n. 13241; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 05.05.2010, n.1674; Consiglio di Stato, sez. V, 06.12.2012, n. 6260; Id., sez. VI, 03.05.2010, n. 2494 e 19.8.2009, n. 4994).

Ciò posto, va da sé l'illegittimità della condotta delle parti resistenti che hanno precluso all'odierna ricorrente il punteggio ulteriore per cui si discute, escludendola dal raggiungimento di una migliore e più favorevole collocazione in graduatoria, per come ut supra argomentato e rilevato, ritenendo, erroneamente, l'equipollenza con il titolo di sola laurea (L). Alla ricorrente, essendo in possesso di Laurea magistrale (LM), doveva essere (e deve essere) riconosciuto lo stesso punteggio attribuito ai possessori di laurea triennale più laurea specialistica o altra laurea.

Tale modus operandi, oltre a violare le disposizioni sopra riportate, lede l'art. 1 della L. 241/1990, l'art. 97 del dettato costituzionale e l'art. 1 del DPR n.487/1994.

Nel caso in esame, l'art. 2 del prefato Bando di Concorso, rubricato “Requisiti per l'ammissione” richiede, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della

laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica.

Il successivo art. 6 del medesimo Bando, concernente la valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova scritta, prevede che "La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso (...). Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (...). Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati; (...) i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00 (...).

L'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del titolo di studio Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01, conseguita in data 19 ottobre 2020, con la votazione di 105/110, tuttavia, nella graduatoria finale del concorso in oggetto la medesima, all'esito dell'illegittima valutazione dei titoli, si è classificata al 398° posto, riportando la sola valutazione complessiva di 25.725. Ebbene, se le parti resistenti avessero coerentemente e correttamente valutato il possesso della laurea magistrale in capo alla ricorrente, nel rispetto della normativa e dell'orientamento giurisprudenziale citato, avrebbero sicuramente **ricosciuto 2 punti aggiuntivi per il titolo posseduto, attribuendole un punteggio complessivo pari a 27.725 tale da consentirle la collocazione in graduatoria al 297° posto anziché 398°**, posizione sicuramente più utile per essere nominata vincitrice o, quantomeno, più favorevole e vantaggiosa rispetto a quella attuale ai fini della possibile collocazione in servizio.

Da quanto sopra, deriva l'illegittimità dell'art. 6, II co, lett. i), del predetto Bando nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, la laurea magistrale (LM) in possesso della ricorrente e da questi allegata per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Le parti resistenti hanno, illegittimamente ed arbitrariamente, previsto il punteggio aggiuntivo di 2 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano stati il **proseguimento** della laurea triennale. Così operando, hanno illogicamente ed irragionevolmente escluso dalla valutazione di merito e dalla conseguente attribuzione di punti aggiuntivi le lauree magistrali (LM), dichiarate in sede di domanda di partecipazione, come quella dell'odierna ricorrente.

Al riguardo, giova rammentare che Codesto Ecc.mo Tribunale di recente si è occupato di una questione analoga, giungendo ad affermare, in linea con le richiamate pronunce, che: "non può che rilevare l'illegittima esclusione, statuita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale. Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a

ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio" (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III Ter, 07.12.2021 n.12613).

Fermo restando quanto eccepito e rilevato, in subordine, qualora, per assurdo, si volesse ritenere una valenza di equiparazione/equivalenza (anche ai fini valutativi oltre che per l'ammissione), tra i diversi titoli, andrà censurata l'attribuzione dei due punti in più ai candidati possessori di laurea specialistica (LS) o di titoli aggiuntivi alla laurea triennale, in quanto illegittima, manifestamente ingiusta, arbitraria ed illogica. Alla decurtazione di tale punteggio vi sarebbe la corrispondente retrocessione in graduatoria di tali candidati, sì da consentire alla ricorrente di avanzare nella griglia di merito, con i benefici già detti in narrativa.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso, che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza.

Relativamente al periculum in mora occorre rilevare che il pregiudizio che deriverebbe dal mancato accoglimento dell'istanza cautelare è concreto ed attuale, in quanto l'interesse della ricorrente all'inserimento nella corretta e giusta posizione nella graduatoria e, dunque, il suo diritto a vedersi riconosciuti i due punti aggiuntivi, va tutelato nell'immediatezza, **considerata l'imminente stipula dei contratti di lavoro con i vincitori della procedura in oggetto e la conseguente loro immissione in possesso negli Uffici di merito, che, con alta probabilità, avverrà a partire dal 21 febbraio 2022, secondo il calendario che verrà comunicato ai soli interessati.**

In caso di rigetto dell'istanza cautelare avanzata si determinerebbe una situazione irreversibile, poiché l'inserimento successivo in graduatoria, all'esito di una corretta valutazione dei titoli, non consentirebbe alla ricorrente di godere del suo diritto di rientrare sin da subito nella graduatoria dei vincitori, e, per l'effetto, di ottenere un immediato contratto individuale di lavoro, ovvero di avanzare nella griglia di merito, con i benefici già detti in narrativa derivanti dall'art. 13, IV co, del citato bando.

Il diritto alla corretta valutazione dei titoli merita, dunque, una tutela immediata determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile o estremamente difficile da tutelare, con successivi atti.

Quindi, in sostanza, ciò che si chiede in via cautelare è la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con contestuale ammissione con riserva della ricorrente nella graduatoria nella giusta posizione, allo scopo di assicurare, in via provvisoria, gli effetti della decisione di merito.

Si formula, pertanto, espressa richiesta di essere sentiti in Camera di Consiglio, instando sin d'ora per una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Le circostanze e le esigenze cautelari enunciate sopra rendono l'auspicato provvedimento cautelare particolarmente urgente, così da non potere attendere la discussione collegiale della domanda cautelare. Per tale motivazione si propone istanza ex art. 56 c.p.a., precisando ed evidenziando, tra l'altro, che non sussiste alcun pregiudizio per l'interesse pubblico, considerato che l'emanando decreto cautelare inaudita altera parte comporterebbe la sospensione solo fino alla prima Camera di Consiglio utile.

ISTANZA EX ARTT. 53 E 55, V CO, C.P.A.

In subordine, sussistendo le ragioni di urgenza ex art. 53 c.p.a., si chiede la fissazione della Camera di Consiglio previa riduzione dei termini ex art. 55, comma 5, c.p.a.. In ogni caso, si chiede che la Camera di Consiglio venga fissata per la data più vicina possibile.

P.Q.M.

***si conclude** affinché l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia accogliere le istanze cautelari ed il ricorso, per tutte le argomentazioni esposte in narrativa, con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge.*

***In via istruttoria**, ai sensi dell'art. 46, II co, c.p.a., si chiede che le parti resistenti nel costituirsi in giudizio depositino tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.*

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti: 00) procura alle liti; 1) copia domanda di partecipazione; 2) copia esito prova; 3) copia graduatoria definitiva "Vincitori e Idonei profilo giuridico-economico. Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro"; 4) copia istanza di annullamento/revoca in autotutela graduatoria definitiva.

Ai fini del pagamento del C.U., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Cosenza, 18 febbraio 2022"

Avv. Valeria Lepore

Avv. Alessandra La Valle

Premesso quanto sopra, la dott.ssa Vanessa Gallo, come sopra rappresentata e difesa, dà altresì

AVVISO

del fatto che la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto N. 9525/2022 emesso Tar Lazio, sez. IV, sul ricorso N.

1776/2022, al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati che possono indicarsi in via tuzioristica e ad *abundantiam* nei dottori:

FLORIMONTE DANIELA , CELESTINO ALESSIA , ROSSI ELEONORA ,
MANNARINO DANIELA , COSENTINI FEDERICA , BARDHO ARDIT ,PINO
FABIANA , CARRÀ CHIARA , MAURO FRANCESCA MARIA , VERALDI PUSHPA,
CUSMANO ADRIANA , BARBERIO DESY , TOSCANO ROBERTA FILOMENA
,FULCINITI CRISTINA , ZUPI ADRIANA, RIZZUTI ILARIA , MALETTA MIRANDA ,
SICILIANO GIULIA , SODARO MARIACHIARA , NARDI KATIA , MAURO AZZURRA
, GIURI RICCI MARIAGIULIA, MOLINARO VALENTINA , FILIPPELLI LUCIA
FRANCESCA , MIRABELLI FRANCESCO , LOMOIO ANTONIETTA , CARAVETTA
GESSICA , NAVIGANTE GIUSEPPE , TRIESTE SALVATORE , PATA IGOR ,
CUCCHIARA LUDOVICA , GIURI VETERE JESSICA 36 , VITALE ANTONIO ,
ZOCALI STEFANO , STRANGES PATRIZIA , LUMARE CATERINA , ERBOSO LARA
, SALADINO ANGELA , SCOZZAFAVA ALESSANDRA , CECI DENISE ,
BENVENUTO ALESSANDRA , BARBERIO BATTISTA , COLISTRO CELESTINO ,
LOIACONO ANTONELLA , DI STEFANO ANGELA , DAMICO FRANCESCO ,
GABRIELE GASPARE MATTIA , CARUSO MARIA ,DE NARDO AMALIA , RUSSO
CRISTIANA , OSSO WILLIAM , MAFFONGELLI EMILY FRANCESCA , MANNA
LORENZO ,ARTUSA MARTINA , ALIBERTI VALENTINA,GOLIA GESSICA ,
GUALTIERI PAOLA , TURCO PIERPAOLO , CIANFLONE ITALIA , DE FAZIO
ROBERTA , MELE MARTINA , FRANGIPANE MARILENA , FERRAIUOLO DESI
GIOVANNA , PANARO ALESSANDRA ,CAPALBO SERENA , SCHIPANI ASSUNTA ,
AUDIA MARIANNA , TORCHIA ALESSANDRA , GIAMPÀ ROBERTA , SCIDA'
VINCENZO , SANSEVIERO ANTONIA , FALVO ALESSANDRA , SORRENTINO
ROSARIA , FERAUDO NICOLA , SCARCELLO ANTONIO ,ZAFFINA MARTA ,
CARELLI GABRIELE ,MANCUSO EMILIO , CUTRUPI ALESSANDRA , SERVELLO
MIRIAM , VESCIO DI MARTIRANO LUCIA FRANCESCA MARIA EUFEMIA ,
LANZINO KAREN , CELI GIULIA , MARULLA YLENIA , MANAGÒ ROSARIA ,
PAONESSA MARIACHIARA , BIONDI MARIA GIOVANNA , BUFFON
ELEONORA,CANONACO DIEGO , PROSPEROSO ALESSIA , CORTESE LUANA ,
CICONTE VIVIANA , MEONI OTTAVIANO , BUFFON UMBERTO , RUSSO VIRGILIO
MARIA , SCARPINO MONIKA , SURACE GIOVANNA , PAGLIARO ILARIA ,
SCORDAMAGLIA ROSSELLA , PUGLIESE SABRINA , GIGLIOTTI CRISTINA ,

SPADAFORA MARIA RAFFAELLA , GUIDA VITO , GIURI AMATO GIUSEPPE ,
GARRUBBA RITA , LUCCHINO STEFANO , NARDA VINCENZO , ALCARO IRENE ,
STILLITANO GEMMA ALESSANDRA , COZZA SILVIA , PAPALEO VITTORIA ,
GIRALDI FEDERICA , CHIRILLO ILARIA , NATALE CARMELO , SCARPINO
PASQUALE , VENTURI ANTONELLA , RUBERTO MICAELA , ZANINI CRISTIAN ,
LO BIANCO LAURA , GIANNOCCARO FRANCESCO , SI GIURI IONÀ
SÍLVIA,SANZO MARTINA ,MERCURIO CHIARA , BELLANZA SARAH , PALDINO
LINDA ,RANDAZZO MARIARITA , BRISSA MARIANGELA , VUMBACA
ELISABETTA , PAPALEO CARMELA , VITA ALESSANDRA 31,75 21,75 10 130
14/08/1992 SI GIURI MATARAZZO ANTONELLA,DI CELLO ROSA , LARAIA ILARIA
, MARTINO MARTA , PACIFICO NADIA , CRISI DANIELA ,GUZZI EVA , CINTORINO
ANTONINO , VERALDI SOFIA , TENUTA AMALIA , CROCCO GIANFRANCO ,
CURCIO GIOVANLUIGI , LAMANNA LOREDANA , MAINIERI PIETRO ,
RUSSOMANNO CRISTINA , VULCANO DELMIRA , STRANGES GABRIELLA ,
VITARI ANTONIO , MAZZA ELISA, OLIVERI GIUSEPPINA ,GRECO MARIA ,
PEGORARI LUISA , PATRIZIO CATERINA , AMODIO VALENTINA,CRISTARELLA
ORISTANO FRANCESCO FERDINANDO ,RUBINO ISABELLA , FRASCÀ VICTORIA
,SCARPINO , PAPALEO GRAZIA , ROGATO CLAUDIA , LUPO DOMINIQUE ,
PIZZUTI MARIAFRANCESCA , PERRI RAFFAELLA , SORACE FRANCESCA ,
FEDERICO ANGELA , VALENTE BARBARA , VECCHIO ANTONIO , ESPOSITO
SERGIO , AMENDOLA GIULIA ,RAFFAELE MARIA , IANNINO IVAN , BARILLARI
GAETANO ALBERTO , SCUDO FRANCESCA , LUCENTE DENISE , DI LEO DANIELE
, LANZILLOTTA VINCENZO ,LOSARDO PAOLO , GRANO ELISA, ROCCA ANGELA
, SALIMONTI FEDERICO , VOCI ANNA , PERNA CHIARA , PAIANO VITTORIA ,
SERRAO DAVIDE, SACCHI GIOVANNI , LUCENTE MARZIA , BIFANO ANNARITA,
IENOPOLI FRANCESCA , ZERBI MARIACONCETTA , CANADE' FRANCESCO ,
ROCCA GIUSEPPE, GUARNIERI MARIA LAURA , STEFANO EDOARDO ,
LAMANNA MARTINA , CHIRIACO TERESA, IMBROINISE VALENTINA
,CATALANO ALESSANDRA , NISTICO' MATTIA , COSCO LAURA, RUDI
GIUSEPPINA , TOLOMEO FEDERICA , IERARDI MARIAGRAZIA ,AULICINO
ANNARITA , RANIERI CARMELINA , MUSTARI CATERINA ,MORRONE VALERIA
,RI ESPOSITO LUCREZIA ,FEDELE MARIASTELLA , DI DIO VALERIO , CAVIANO
CLAUDIA , MERCURIO ROSARIA , POLERÀ SERENA , COSENTINO MARIA
TERESA , BENVENUTO SILVA FEDERICA , PONTORIERO LUCIA , LAPENNA

BETTY , CORIGLIANO MARIA ROSARIA, MULLER ALESSIA , COTTONE FRANCESCO, PUTRINO GALLO SALVATORE PAOLO, PRINCIPE GIUSEPPINA ; CAROLEO ELENA ; NOTARIANNI MONICA ; D'AUDINO ALBERTO ; ROSE ANDREA ; COLOSIMO LUISA ; PROVENZANO MARIATERESA ; RIZZO NILO ; RIZZUTO ILARIA ; SISCA JACOPO ; DE ROSE LUCA ; CONTE CAROLINA ; MUSARELLA ROBERTA ; MURONE ANTONIA ; RUBINO GENNARO; ALGIERI MARIA ; PERRI ELSA ; FEDERICO MARGHERITA FEDERICO ; IAMUNDO MARIA STELLA , FLOTTA SIMONE , CAMPAGNA ANTONIO , FARNO FEDERICA , DE DONATO FERNANDO ,DE LUCA GIORGIO , GERACE SIMONA , PAONESSA GAIA , , TALARICO SARA , GIANNINI ELENA , LOMBARDO STEFANO , SCOPPA MARIA STELLA , MAGLIA FRANCESCA , FRASCINO , DE MARCO ANTONELLA,GRECO VENIS , IACOBUCCI PAOLA ; CITRINITI ROSA ; PARENTE CARMINE ; D'AMICO ROSANNA ; IMBROCIANO AMALIA ; MINARDI ALESSANDRA ; ASCIOTI ROBERTO ; MADDALENA ILARIO ; FRONTERA MARIA PAOLA; MARCHIO MELANIA; DORIA ANTONELLA; DE BIASE MATTEO; SCUDERI LAURA; MARANO DANIELA; LERARIO VALENTINA; D'ONOFRIO MARCO; MUSTICA FRANCESCA; DE LUCA SALVATORE; BLAIOTTA PAOLA; NACCARATO CHIARA; TASSONE IOLANDA; CARUSO ELVIRA; MORELLO FABRIZIO;SACCONI STEFANIA; CRUDO AUGUSTA; COLOSIMOTIZIANA; ROSASPINA GIUSEPPE; CORTI SERENA; IANNOCCARO MARIA; PANZARELLA MASSIMO; DE SIMONE FEDERICA; CAMPACE PIERA ENZA; ARTUSI CARMEN ESTHER; MAFFONGELLI MANUEL ; RUFFO STEFANO ; DE LUCA MARIKA CONCETTA ; PUGLIESE VINCENZO; CATROPPA MARIA LETIZIA ; GIGLIOTTI VALENTINA; COSSARI MARIA CATERINA; VINCESLAO CARLA; CAUTERUCCIO MARIA VERONICA; CERRA LUISA ; GRAZIANI MARIA ELISA; LANGELLA FRANCESCO ; PEZZO FILOMENA ; LAVECCHIA IGNAZIO ; MADEO VALERIA ; SURIANO VALERIA ; BRUNO FRANCESCA ; DE MARE ROSSELLA ; MARTURANO GIANLUCA ; SANTAGATA ANNAMARIA ; LOTTI MARIA TERESA ; LENTI DAVIDE PIO FRANCESCO ; PERRONE FLAVIA ; GALLUCCI FRANCESCA ; SALFI MARIANNA ; PUGLIESE YLENIA ; LAURITO STEFANIA ; PULLANO ILARIA ; DEMOCRITO PAOLA ; PERNA ERNESTA ; SPOSATO ANGELA; CONTE LUCIA; TALARICO LUANA ; VACCARO SIMONA ; ARCURI VINCENZINA ; SPICCIOLA MARIA ; COLOSIMO MARIANGELA; MACRI VALENTINA ; PALUMBO RAFFAELLA ; DI NARDO LUIGI EZRA ; PUNTORIERO MARIANNA ; FALLACE

ELEONORA ; ABENANTE VINCENZINA ; TERRANOVA RITA ; TORRICELLA FRANCESCA ; NASTRI GABRIELLA ; CURRADO CHIARA ; CASSAVIA LAURA ; LIROSI ANTONELLA ; SPAGNOLO MARIA TERESA ; GRANDE FILOMENA; ROTUNDO MARIA CHIARA ; TALARICO MARTA ; STRANGIS TERESA ; PORCO FRANCESCA ; MARSIGLIA IVAN ; PRESTIA MIRIAM ; WILLIAMS GENNY ; LO SCHIAVO SABRINA ; CUPELLI ILARIA LUISA ; PAOLA IDA ; SCORZA ACHIROPITA ; SPERANZA TERESA ; MARESCALCO MARIALUIGIA ; GARCEA ROSA; TALARICO SALVATORE ; DE SIMONE STEFANIA ; FRANCO GIANLUCA ;PERRELLI ANNA ; PERRI ELENA ; AIELLO MARIA ELENA ; COSTANTINO MARIA ; SPINZO SARA ; BELMONTE ANTONELLA ; PERRONE MARIA ; LOPREIATO MARIANNA ; PAONESSA SIMONA ; RIZZO GIOVANNI ; BRUNI GERMANA VITTORIA ; COLONNA CESARE ; DE MARCO EMANUELA ; PULEO ROBERTO ; DE LUCA MARZIA ; CAVALIERE VALENTINA ; DE MARCO GIULIA ; BURZA ARMANDO ; CIAMBRONE ANNA MARIA ; CORSO PEPPINO ; PARIGINO ANNATERESA ; RAFELI FABRIZIO ; ALGIERI FEDERICA ; VETERE CAROLINA ; CAPUTO ADELE ; LIRANGI SARA; SPINA FRANCESCO ; MARZANO DANILLO ; SPOSATO FRANCESCA ; SPOSATO MARIA ADELE; BLAIOTTA ANGELA ; GIORDANO SERAFINA ; PALUCCI VINCENZO ; GALLUCCI PIERO ; GRETO ELISABETTA ; NIGRO ; MARTINO ZAIRA ; CHIRILLO GIUSEPPE ; MESIANO MARIANGELA ; FOTI ANTONINO ; MARI VINCENZO ; ROTELLA ELISABETTA ; RICCA LORENZA ; PREIATO MARIANNA ; FALCONE GIUSEPPINA ; RUGGIERO DEMETRIA ; MURACE ROBERTO ; VELTRI PIERFRANCESCO.

Si precisa, infine, che lo svolgimento del processo in oggetto può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si chiede, pertanto, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica - ottemperi a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, come indicato nel menzionato decreto.

In particolare:

1. pubblichi sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e l'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto, individuato con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

2. non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
3. rilasci alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC avv.alessandralavalle@pec.giuffre.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai sui indicati avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
4. curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il decreto.

Si allegano al presente avviso, ai fini della pubblicazione sul sito WEB istituzionale dell'Amministrazione i seguenti documenti:

All.1 Ricorso introduttivo;

All.2 Decreto autorizzazione notifica per pubblici proclami n. 9525/2022;

All.3 Graduatorie relative al concorso in oggetto pubblicate in data 14 gennaio 2022.

Cosenza, 15 dicembre 2022

Avv. Valeria Lepore

Avv. Alessandra La Valle